



A.T.O. 3 – Provincia Regionale di Messina

Sede: Palazzo dei Leoni – Corso Cavour – 98122 – Messina

n° 11796/bis di Repertorio
del 08.07.2002

**CONVENZIONE DI COOPERAZIONE REGOLANTE I
RAPPORTI TRA ENTI LOCALI APPARTENENTI
ALL’A.T.O. 3 – PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
FINALIZZATA ALL’ORGANIZZAZIONE DEL
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Adempimenti di cui al D.P. Reg. 07.08.2001**

Convenzione di cooperazione regolante i rapporti tra gli Enti Locali ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale A.T.O. 3 – Provincia Regionale di Messina

Premesso:

- che la Regione Sicilia con l'art. 69, comma 1, lett. h) della legge Regionale n° 10/99 ha recepito la Legge n° 36 del 05.01.1994;
- che il già citato art. 69, comma 1, lett. b) della suddetta Legge prevede che il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per il Territorio e l'Ambiente e dell'Assessore per i Lavori Pubblici e previo parere della competente Commissione legislativa permanente dell'Assemblea Regionale Siciliana, determini, con proprio decreto, sia gli Ambiti Territoriali Ottimali che le loro modalità di costituzione;
- che con il Decreto Presidenziale n° 114/IV S.G. del 16.05.2000 sono stati determinati gli Ambiti Territoriali Ottimali;
- che con il Decreto Presidenziale 07.08.2001 sono stati individuati le forme ed i modi della cooperazione tra gli Enti Locali interessati;
- che all'art. 1 punto 2 del suddetto Decreto è previsto che i Comuni e le Province ricadenti in ciascun Ambito Territoriale Ottimale possono utilizzare una delle seguenti due forme di cooperazione:
 - a) stipulare una convenzione di cooperazione disciplinata dall'art. 30 del Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000.
 - b) costituire un consorzio di funzioni ai sensi dell'art. 31 del Decreto Legislativo n° 267 del 08.08.2000.
- che in data 09.10.2001 la Conferenza dei Sindaci e del Presidente di questa Provincia appartenente all'Ambito Territoriale Ottimale n° 3 – Provincia Regionale di Messina, ha deliberato, a maggioranza assoluta dei presenti, di scegliere la Convenzione disciplinata dall'art. 30 del Decreto Legislativo n° 267/2000 quale forma di cooperazione per il conseguimento degli obiettivi della Legge n° 36/94, recepita con l'art. 69 della Legge Regionale n° 10/99, relativamente al proprio Ambito Territoriale Ottimale;
- che è necessario quindi stipulare apposita Convenzione di cooperazione secondo lo schema allegato al citato Decreto Presidenziale del 07.08.2001.

Tutto ciò premesso, al fine di provvedere alla regolamentazione dell'organizzazione e del controllo della gestione del Servizio Idrico Integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione d'acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue ricadenti all'interno dell'Ambito Territoriale Ottimale;

Nell'anno 2001, il giorno 29 e a seguire del mese di Novembre, presso la sede della Provincia Regionale di Messina, sita in Corso Cavour – Messina, sono presenti il Sig. Presidente della Provincia Regionale di Messina ed i Sigg. Sindaci dei Comuni di cui all'allegato elenco (all. 3), parte integrante della presente convenzione, ciascuno autorizzato alla stipula della presente convenzione in nome e per conto dei rispettivi Enti, in forza delle deliberazioni esecutive ai sensi di legge di cui all'allegato elenco (all. 4), parte integrante della presente convenzione, tra le parti come sopra costituite e si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1

Ambito territoriale ottimale – Enti Locali partecipanti

Dell'Ambito Territoriale Ottimale denominato A.T.O. 3 – Provincia Regionale di Messina, di cui al Decreto Presidenziale n° 114/IV S.G. del 16.05.2000, fanno parte il Presidente della Provincia Regionale di Messina ed i Sindaci di cui all'allegato A.

ARTICOLO 2

Finalità ed oggetto della Convenzione di cooperazione

1. Si addiviene, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della Legge n° 36 del 1994, recepita con la Legge Regionale 27.04.1999 n° 10, ed in attuazione del Decreto del Presidente della Regione del 07.08.2000 alla presente convenzione di cooperazione tra Comuni e Provincia appartenenti all'Ambito Territoriale Ottimale denominato A.T.O. 3 – Provincia Regionale di Messina, affinché essi coordinino al fine di organizzare il Servizio Idrico Integrato costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione d'acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue.
2. Tale organizzazione dovrà garantire:
 - a) La gestione unitaria all'interno dell'ambito dei servizi idrici integrati come sopra definiti sulla base di criteri di efficienza ed economicità e con il vincolo della reciprocità d'impegni;
 - b) Livelli e standard di qualità e di consumo omogenei ed adeguati nell'organizzazione ed erogazione dei servizi idrici;
 - c) La protezione, in attuazione del D.P.R. n° 236 del 1988, del Decreto Legislativo 11.05.1999, n° 152 e del Decreto Legislativo n° 31/2001 e successive modifiche ed integrazioni, nonché l'utilizzazione ottimale e compatibile, delle risorse idriche destinate ad uso idropotabile;
 - d) La salvaguardia e la riqualificazione degli acquiferi secondo gli standard e gli obiettivi stabiliti dalla programmazione regionale e di bacino;
 - e) L'unitarietà del regime tariffario nell'ambito territoriale ottimale definito in funzione della qualità delle risorse e del servizio fornito;

- f) La definizione e l'attuazione di un programma di investimenti per l'estensione, la razionalizzazione e la qualificazione dei servizi privilegiando le azioni finalizzate al risparmio idrico ed al riutilizzo delle acque reflue.
3. In questo quadro compete agli Enti Locali convenzionati:
- a) La scelta della forma di gestione del servizio idrico integrato;
 - b) L'affidamento del servizio idrico integrato;
 - c) L'organizzazione dell'attività di ricognizione delle opere attinenti il servizio idrico integrato;
 - d) L'approvazione e l'aggiornamento del programma degli interventi, del piano finanziario e del modello gestionale ed organizzativo;
 - e) La determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in attuazione e con le modalità di cui all'art. 13 della Legge n° 36 del 1994;
 - f) L'attività di controllo sui servizi di gestione con particolare riferimento alla verifica dei livelli e degli standard prestabiliti nelle convenzioni con i soggetti gestori.

ARTICOLO 3

Durata

1. Gli Enti stipulanti convengono di fissare la durata della presente convenzione in anni 30 a partire dalla data di sottoscrizione.
2. Alla scadenza il rinnovo della presente convenzione avverrà in coerenza alle disposizioni vigenti.

ARTICOLO 4

Modifica dell'Ambito Territoriale Ottimale

Nei casi in cui, ai sensi ed in applicazione dell'art. 69, comma 1, lett. d), della Legge Regionale n° 10/99, si provveda alla modifica dell'Ambito Territoriale Ottimale, includendo nuovi comuni, escludendone altri o delimitando altri ambiti, la presente convenzione è modificata di conseguenza.

ARTICOLO 5

Forme di consultazione Conferenza dei Sindaci e del Presidente della Provincia Regionale

1. La Conferenza dei Sindaci e del Presidente della Provincia Regionale di Messina (di seguito denominata Conferenza d'Ambito) costituisce la forma di consultazione tra gli enti locali appartenenti all'Ambito Territoriale Ottimale n° 3 così come definito dal precedente art. 1. Essa ha sede presso l'ente locale responsabile del coordinamento di cui al successivo art. 6.
2. La Conferenza d'Ambito esprime indirizzi ed orientamenti ed assume decisioni per il conseguimento delle finalità di cui al precedente art. 2, con l'obiettivo di assicurare la medesima cura e salvaguardia per gli interessi di tutti gli enti partecipanti alla presente convenzione.

3. La rappresentanza in seno alla Conferenza d'Ambito spetta ai Sindaci dei comuni appartenenti all'Ambito Territoriale Ottimale n° 3 od a loro delegati.
4. La conferenza è validamente convocata quando sia presente la maggioranza assoluta degli enti locali convenzionati, determinata in termini numerici.
5. Gli enti locali convenzionati, in seno alla Conferenza d'Ambito, esprimono gli indirizzi e gli orientamenti ed assumono decisioni nel rispetto del quorum strutturale di cui al punto 4.
6. La conferenza è convocata dal Presidente della Provincia Regionale di Messina, ente locale responsabile del coordinamento di cui al successivo art. 6, che la presiede, almeno una volta all'anno, per la verifica della gestione del servizio idrico integrato ed ogni qualvolta risulti necessario per modificare la presente convenzione o per particolari problematiche connesse alla gestione del servizio idrico integrato stesso.
7. Ciascun ente sottoscrittore della presente convenzione può sottoporre direttamente alla conferenza proposte e problematiche attinenti l'organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato.
8. La conferenza è convocata dal Presidente della Provincia Regionale di Messina, ente locale responsabile del coordinamento, quando lo richiede almeno un quinto, in termini numerici o di rappresentanza (di cui al punto 4) o un comprensorio, degli enti convenzionati.

ARTICOLO 6

Ente locale responsabile del coordinamento

La Provincia Regionale di Messina, nel cui territorio ricadono tutti i comuni appartenenti all'Ambito Territoriale Ottimale n° 3 è l'Ente locale responsabile del coordinamento, delle attività e delle iniziative connesse alla presente convenzione.

ARTICOLO 7

Attribuzione dell'Ente locale responsabile del coordinamento

Il Presidente della provincia Regionale di Messina quale Ente locale responsabile del coordinamento:

- a) Convoca la Conferenza d'Ambito, secondo quanto previsto dal precedente art. 6;
- b) E' tenuto a trasmettere gli atti fondamentali ed i verbali della conferenza d'ambito agli enti locali convenzionati entro 10 giorni dalla data della conferenza stessa, per il tramite degli uffici comuni comprensoriali;
- c) Stipula, in virtù della delega conferita con il successivo art. 20, la convenzione per la gestione del Servizio Idrico Integrato con i soggetti gestori, prescelti con le modalità stabilite nella presente convenzione di cooperazione;

- d) Adotta tutte le iniziative atte all'attuazione della ricognizione delle opere prevista dall'art. 11 della Legge n° 36/94, promuovendo l'adozione degli strumenti di sostegno messi a disposizione dallo Stato e dalla Regione;
- e) Adotta tutte le iniziative raccomandate dalla conferenza d'ambito nonché gli atti ed i provvedimenti stabiliti nella presente convenzione;
- f) Attiva tutte le forme di consultazione delle rappresentanze di cittadini, delle autonomie locali, del sindacato, delle associazioni di categoria e produttiva, degli ordini professionali utili ai fini di supporto della conferenza d'ambito.

ARTICOLO 8

Costituzione di uffici comuni comprensoriali

In ciascun comprensorio individuato nell'”ALLEGATO COMPRENSORI” è costituito un ufficio comune che svolge funzioni operative connesse ai compiti istituzionali a supporto di tutti gli enti locali facenti parte dell'area comprensoriale. L'attività svolta dai suddetti uffici è coordinata dalla Segreteria tecnico-operativa quale struttura centrale con sede presso la Provincia Regionale di Messina. Le sedi degli uffici comuni sono così individuate:

1° Comprensorio (n° 15 Comuni) Sede: Comune di TORREGROTTA
2° Comprensorio (n° 15 Comuni) Sede: Comune di BARCELLONA P.G.
3° Comprensorio (n° 17 Comuni) Sede: Comune di PATTI
4° Comprensorio (n° 12 Comuni) Sede: Comune di CAPO D'ORLANDO
5° Comprensorio (n° 16 Comuni) Sede: Comune di MISTRETTA – S. AGATA DI MILITELLO
6° Comprensorio (n° 17 Comuni) Sede: Comune di ROCCALUMERA
7° Comprensorio (n° 15 Comuni) Sede: Comune di GIARDINI NAXOS

ARTICOLO 9

Ruolo e funzione degli uffici comuni comprensoriali

Fatta salva l'attività di coordinamento demandata alla Segreteria tecnico-operativa, ciascun ufficio comprensoriale svolge funzioni operative all'interno del comprensorio di competenza, ed in particolare:

- a) Svolge ogni attività tecnico-amministrativa a supporto degli enti locali associati nel comprensorio nonché ogni altra attività informativa e di raccordo con la Segreteria tecnico-operativa al fine di assicurare una migliore operatività e partecipazione degli enti locali nell'intero Ambito Territoriale Ottimale.
- b) Su richiesta degli enti locali ricadenti nell'area comprensoriale predispone proposte tecniche e/o appronta atti relativi agli orientamenti ed agli indirizzi degli enti locali da portare in discussione nelle conferenze d'ambito.
- c) Interviene presso il soggetto gestore tutte le volte che lo richiedano specifiche esigenze di carattere igienico-sanitario, derivanti da comprovati disservizi del Servizio Idrico Integrato all'interno del comprensorio.
- d) Supporta gli enti locali del comprensorio di competenza relativamente all'attività di controllo sulla gestione del Servizio Idrico Integrato, provvedendo a trasmettere ogni utile informazione alla Segreteria tecnico-operativa quale struttura centrale di coordinamento.
- e) Vigila sui livelli di qualità del Servizio idrico Integrato nell'area comprensoriale di competenza, con particolare riferimento agli standard predefiniti nella convenzione di gestione che verrà stipulata con il soggetto gestore.

Le funzioni di cui ai punti a) e b) saranno svolte sia nella fase di prima applicazione delle norme che regolamentano l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato che successivamente quando verrà affidato il Servizio Idrico Integrato al soggetto gestore.

Le funzioni di cui ai punti c), d) ed e) saranno svolte a partire dall'affidamento del Servizio Idrico Integrato al soggetto gestore.

ARTICOLO 10

Oneri di funzionamento ed organico degli uffici comuni comprensoriali

Nella fase di prima applicazione, e comunque, fino all'affidamento del Servizio Idrico Integrato al soggetto gestore, tutti gli oneri di funzionamento degli uffici comuni comprensoriali, che svolgono funzioni di cui ai punti a) e b) dell'art. 9, saranno a carico degli enti locali in cui ha sede l'ufficio comprensoriale. I suddetti enti provvederanno al funzionamento di tali uffici mediante risorse umane e strumentali proprie.

Non appena il Servizio Idrico Integrato verrà affidato al soggetto gestore, si definirà l'organico degli uffici comprensoriali che, comunque, non potrà essere superiore a n° 3 unità per comprensori fino a 50.000 abitanti, a n° 5 unità per comprensori da 50.000 a 100.000 abitanti, a n° 7 unità per comprensori sopra i 100.000 abitanti.

Gli oneri di funzionamento e le spese per il personale, una volta affidato il Servizio Idrico Integrato, saranno a carico del soggetto gestore secondo le modalità che verranno indicate nella convenzione di gestione di cui all'art. 18 della presente convenzione.

ARTICOLO 11

Segreteria tecnico-operativa dell'Ambito Territoriale Ottimale

1. Per lo svolgimento delle funzioni operative connesse ai compiti di coordinamento di cui al precedente art. 7 nonché per le attività di controllo e vigilanza sulla gestione del Servizio Idrico Integrato, è costituito un ufficio comune denominato "Segreteria tecnico-operativa dell'Ambito Territoriale Ottimale".
2. La Segreteria tecnico-operativa dell'Ambito Territoriale Ottimale:
 - a) Svolge una funzione informativa, di ausilio e di supporto tecnico a servizio di tutti gli enti locali convenzionati, raccordandosi con gli uffici comuni comprensoriali di cui al precedente art. 8;
 - b) Svolge le funzioni di controllo generale sulla qualità del servizio idrico con particolare riferimento al rispetto delle disposizioni del D.P.R. n° 236 del 1988, del Decreto Legislativo n° 152/99 e del Decreto Legislativo n° 31/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
 - c) Esercita le attività di vigilanza sul rispetto della convenzione da parte dei gestori del Servizio Idrico Integrato, acquisendo ogni utile informazione dagli uffici comuni comprensoriali di cui al precedente art. 8;
 - d) Propone al Presidente della Provincia Regionale responsabile del coordinamento le eventuali misure ed iniziative nei confronti del soggetto gestore previste dalla convenzione di gestione;
 - e) Promuove l'adozione, da parte dei soggetti gestori del Servizio Idrico Integrato, di modelli gestionali e sistemi informativi compatibili e atti a fornire dati fra loro integrabili;
 - f) Elabora i dati ed i risultati della rete di telecontrolli, organizzati in banche dati al fine di valutare le condotte gestionali;
 - g) Effettua controlli economici e gestionali sull'attività del soggetto gestore verificando l'attuazione dei programmi di intervento e le modalità di applicazione della tariffa;
 - h) Predisponde, anche su richiesta degli enti locali convenzionati, proposte tecniche per l'aggiornamento dei programmi di intervento ed il loro adeguamento alla programmazione regionale.

ARTICOLO 12

Costituzione della Segreteria tecnico-operativa

1. La Segreteria tecnico-operativa è istituita presso la Provincia Regionale di Messina, responsabile del coordinamento, ove ha sede.
2. Gli oneri di funzionamento della Segreteria tecnico-operativa, per lo svolgimento dei compiti attribuiti dalla presente convenzione, compreso il costo del personale, sono integralmente coperti dai canoni di concessione del Servizio Idrico Integrato. Nella convenzione di gestione da

stipulare con il soggetto gestore saranno indicate le modalità per la determinazione ed il trasferimento alla Segreteria tecnico-operativa dei relativi importi. Per la prima costituzione della Segreteria tecnico-operativa e fino alla stipula della convenzione di gestione, alle spese di funzionamento si fa fronte mediante anticipazioni degli enti locali convenzionati definite in seno alla Conferenza d'Ambito e con l'utilizzazione di eventuali somme attribuite dalla Regione a titolo di contribuzione.

3. La Segreteria tecnico-operativa è diretta da un responsabile che provvede, sulla base delle risorse finanziarie assegnate, ad organizzare il funzionamento nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo. Nella prima fase di avvio e fino all'approvazione dell'organico e del regolamento di cui al punto 10, al funzionamento della Segreteria tecnico-operativa si provvede con la nomina del dirigente responsabile coadiuvato da personale temporaneamente messo a disposizione dall'Ente Provincia quale ente di coordinamento.
4. La Segreteria tecnico-operativa è costituita da un dirigente responsabile e da un dirigente per la pianificazione ed il controllo.
5. L'organico della Segreteria tecnico-operativa sarà definito dalla conferenza d'ambito.
6. La copertura dei posti del predetto organico avviene mediante personale comandato dagli enti locali convenzionati o da altre aziende ed enti pubblici o, solo nel caso – debitamente dimostrato – non sia possibile reperire personale comandato per la integrale copertura dei posti in organico, mediante assunzione da parte della Provincia Regionale che esercita le funzioni di coordinamento di ambito da effettuarsi secondo le norme vigenti per gli enti locali.
7. Il rapporto di lavoro del dirigente responsabile della Segreteria tecnico-operativa e del dirigente per la pianificazione ed il controllo è disciplinato da un contratto di diritto privato, ai sensi dell'art. 51, comma 5, della Legge 08.06.1990, n° 142, recepito nell'ordinamento regionale con l'art. 1, comma 1, lett.h), della Legge Regionale 11.12.1991, n° 48, che ne regola la durata, in ogni caso non superiore a cinque anni, salvo rinnovo, e ne stabilisce il compenso.
8. Il dirigente responsabile della Segreteria tecnico-operativa ed il dirigente per la pianificazione ed il controllo prestano la propria attività a tempo pieno e, qualora siano scelti tra i funzionari appartenenti alla pubblica amministrazione, sono collocati in posizione di fuori ruolo.
9. La Provincia Regionale di Messina, quale ente di coordinamento, promuove, nel rispetto delle disposizioni vigenti di cui al superiore punto 7, le procedure per l'assunzione a tempo pieno del dirigente responsabile della Segreteria tecnico-operativa individuandolo di concerto con il Presidente della Giunta Regionale che provvede alla relativa nomina, nonché del dirigente preposto alla pianificazione ed al controllo, di cui al punto 4, sulla base di criteri di professionalità e competenza riferiti alle funzioni da svolgere.
10. Il dirigente responsabile della Segreteria tecnico-operativa propone il regolamento di funzionamento e l'organico al Presidente della Provincia Regionale che, acquisito il parere

vincolante espresso dalla Conferenza d'Ambito, procede con proprio atto alla formale costituzione dell'Ufficio.

ARTICOLO 13

Organizzazione del Servizio Idrico Integrato

1. Alla gestione del Servizio idrico Integrato dell'Ambito Territoriale Ottimale provvede, salvo quanto stabilito al successivo art. 14, un unico soggetto gestore individuato attraverso i criteri stabiliti dai successivi articoli della presente convenzione.
2. Al soggetto gestore è affidata, e ne risponde nei confronti degli Enti locali appartenenti all'Ambito Territoriale Ottimale, la gestione del Servizio Idrico Integrato.
3. I rapporti tra il soggetto gestore e gli enti locali appartenenti all'Ambito Territoriale Ottimale sono definiti mediante la stipula della convenzione per la gestione del Servizio Idrico Integrato di cui all'art. 19.

ARTICOLO 13 bis

Organizzazione del Servizio Idrico Integrato

Fatto salvo l'obbligo di garantire la gestione del Servizio Idrico Integrato nell'A.T.O. n° 3 secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, così come disposto dall'art. 9 della Legge n° 36/94, gli enti locali appartenenti al suddetto Ambito individuano aree comprensoriali omogenee, di cui all'allegato comprensori, a cui spettano le seguenti funzioni:

- a) Proposta del modello organizzativo-gestionale con il connesso piano economico-finanziario, assicurati, a garanzia degli utenti, quanto segue:
 - Criteri e modalità di applicazione delle tariffe, determinate dall'ente locale ricadente nei comprensori, tenendo conto delle condizioni socio-economiche dell'area omogenea, nonché agevolazioni per i consumi di determinate categorie di utenti secondo prefissati scaglioni di reddito.
 - La pianificazione sull'uso delle risorse idriche all'interno dell'area comprensoriale, al fine di garantire standard qualitativi e quantitativi omogenei che soddisfino i fabbisogni, nel rispetto delle realtà socio-economiche dei comprensori.
- b) Proposta del programma degli interventi, del piano finanziario e del modello gestionale ed organizzativo.
- c) Proposta dell'attività di controllo sui servizi di gestione con particolare riferimento alla verifica dei livelli e degli standard prestabiliti nelle convenzioni con i soggetti gestori.

ARTICOLO 14

Forma di gestione del Servizio Idrico Integrato

Gli enti locali appartenenti all'A.T.O. 3 – Provincia Regionale di Messina si riservano di procedere alla scelta della forma di gestione del Servizio Idrico Integrato dopo l'emanazione da parte dell'Ente Regione delle disposizioni normative che dettano gli indirizzi ed i criteri per la redazione del Piano d'Ambito. La Conferenza d'Ambito adotterà la forma di gestione, nel rispetto di quelle previste nel Decreto Legislativo n° 267/2000, in conformità al modello organizzativo-gestionale del Servizio Idrico Integrato previsto nel suddetto piano d'ambito.

ARTICOLO 15

Parametri e criteri per la salvaguardia degli organismi esistenti

1. Si conviene che, essendo la individuazione dei soggetti da salvaguardare, subordinata ad una verifica condotta in base a parametri oggettivi di carattere economico, gestionale od organizzativo, possono essere salvaguardati gli enti gestori che rispondono ai seguenti requisiti e soddisfino alle seguenti verifiche e controlli:
 - a) Consistenza e solidità economico-finanziaria commisurata alle dimensioni dell'area e dell'utenza servita comprovata dai bilanci degli ultimi tre anni e da attestazioni di solvibilità di tipo bancario;
 - b) Stato degli impianti e processo di rinnovamento ed adeguamento degli stessi alle esigenze dinamiche dell'utenza comprovati anche dall'aver sviluppato, negli ultimi tre anni, investimenti per il miglioramento quali-quantitativo e l'integrazione del servizio, attraverso l'utilizzo di fondi propri;
 - c) Costi di gestione unitari, accertati mediante l'esame dei bilanci, inferiori alla tariffa media praticata e comunque confrontabili con i costi unitari medi regionali;
 - d) Verifica che, attraverso il mantenimento della gestione salvaguardata, non si determinino diseconomie di scala o lievitazione di costi che portino nocimento all'interesse generale dell'intero Ambito;
 - e) Analisi del livello quantitativo del servizio erogato, verificando dalla documentazione in possesso dell'Ente, la corrispondenza tra i controlli di qualità effettuati e le prescrizioni del D.P.R. n° 236 del 1988 e del Decreto Legislativo n° 31/2001 in merito alle acque potabili e del Decreto Legislativo n° 152/99 e successive modifiche ed integrazioni per quanto riguarda le acque reflue;
 - f) Controllo dell'adeguatezza degli interventi effettuati per la protezione delle risorse idropotabili nelle zone di tutela assoluta e di rispetto, e le prescrizioni di cui al D.P.R. n° 236 del 1988, del Decreto Legislativo n° 31/2001 e del Decreto Legislativo n° 152/99.

ARTICOLO 16

Organismi esistenti da salvaguardare

Gli organismi esistenti da salvaguardare saranno individuati dopo che, a seguito della conclusione delle attività di ricognizione di cui all'art. 11 della Legge n° 36/94, sarà possibile applicare i parametri e criteri di cui all'art. precedente.

ARTICOLO 17

Organismi esistenti non salvaguardati

Gli organismi gestori non compresi tra quelli da salvaguardare di cui al precedente art. 14 continuano a gestire i servizi loro affidati fino alla data del conferimento del Servizio Idrico Integrato al soggetto gestore ai sensi dell'art. 10 della Legge 05.01.1994, n° 36.

ARTICOLO 18

Convenzione per la gestione del Servizio Idrico Integrato

1. Attraverso le forme di consultazione previste dal precedente art. 5 gli enti convenzionati s'impegnano a predisporre la convenzione per la gestione del Servizio Idrico Integrato ed il relativo disciplinare, sulla base degli schemi tipo che saranno emanati dalla Regione Siciliana.
2. Gli enti locali convenzionati s'impegnano ad approvare nei rispettivi consigli la convenzione per la gestione del Servizio Idrico Integrato ed il relativo disciplinare entro il termine che sarà stabilito dalla Regione Siciliana.

ARTICOLO 19

Poteri di stipula della convenzione per la gestione del Servizio Idrico Integrato

Il Presidente della Provincia Regionale di Messina, che esercita le funzioni di coordinamento dell'A.T.O. n° 3, è delegato, in nome e per conto degli enti convenzionati, alla stipula della convenzione di gestione del Servizio Idrico Integrato con il soggetto gestore.

ARTICOLO 20

Ricognizione delle opere e programma degli interventi

1. Gli enti locali convenzionati, ai fini del successivo trasferimento al soggetto gestore, utilizzeranno la ricognizione delle opere e degli impianti pertinenti il Servizio Idrico Integrato effettuata dalla SOGESID sulla base dell'accordo quadro stipulato con la Regione nel settembre 1999 e del discendente accordo di collaborazione stipulato con la Provincia Regionale di Messina.
2. Utilizzando le forme di consultazione previste dall'art. 5 della presente convenzione, gli enti locali convenzionati si impegnano a predisporre, secondo gli indirizzi ed i criteri stabiliti dalla Giunta Regionale, il programma degli interventi ed il relativo piano finanziario previsto dall'art.

11, comma 3, della Legge 05.01.1994, n° 36. Il programma degli interventi è approvato dai Consigli degli enti locali convenzionati contestualmente alla convenzione per la gestione del Servizio Idrico Integrato di cui all'art. 19 della presente convenzione. Gli atti di approvazione dovranno anche indicare le risorse finanziarie da destinare all'attuazione del programma in armonia con quanto previsto dal piano finanziario. Il piano finanziario non potrà tener conto delle passività pregresse di appartenenza all'EAS e dei debiti di spettanza del singolo ente locale.

ARTICOLO 21

Determinazione della tariffa del Servizio Idrico Integrato

1. Contestualmente al piano finanziario di cui al precedente art. 21 ed in relazione allo stesso gli enti locali convenzionati determinano la tariffa in attuazione e con le modalità di cui all'art. 13 della Legge n° 36 del 1994.
2. Ai fini di quanto sopra e per la modulazione della tariffa tra gli utenti e nei diversi comuni si terrà conto della tutela dei cittadini meno abbienti, modulando la tariffa in maniera che il costo unitario per una fascia di consumi bassa sia più economico rispetto a fasce di consumo più alte.

ARTICOLO 22

Canoni di concessione delle infrastrutture per la gestione del Servizio Idrico Integrato

1. I canoni di concessione delle infrastrutture per la gestione del Servizio Idrico Integrato di cui al comma 1 dell'art. 12 della Legge n° 36/1994, comunque dovuti dai soggetti gestori dei servizi idrici, così come definiti nella convenzione di gestione, detratti i costi di funzionamento della Segreteria tecnico-operativa, sono ripartiti tra i comuni proporzionalmente al numero di abitanti residenti nei singoli comuni, previa applicazione dei coefficienti correttivi di seguito previsti.
2. Al fine di tenere adeguatamente conto di eventuali apprezzabili differenze, in termini di attività e passività conferiti dai singoli comuni all'Ambito con la nuova organizzazione del Servizio Idrico Integrato, si conviene che nella determinazione di riparto tra i comuni dei proventi derivanti dal versamento da parte del soggetto gestore degli oneri di concessione di cui al punto precedente, si devono applicare opportuni coefficienti correttivi determinati in funzione della qualità e quantità delle infrastrutture conferite, del livello di indebitamento trasferito all'insieme dell'ambito (rate di ammortamento dei mutui pregressi) e del complesso di finanziamenti in conto capitale trasferiti.
3. Il piano d'ambito prevederà le modalità per compensare, nell'arco temporale previsto per la convenzione di gestione, le diverse situazioni che verranno individuate dall'applicazione dei coefficienti correttivi di cui al punto precedente, senza che derivi danno alcuno all'ente locale

portatore di una sana gestione, al quale, comunque, dovrà essere garantito il mantenimento degli standard ottimali di erogazione idrica.

ARTICOLO 23

Obblighi e garanzie

1. I comuni convenzionati si impegnano ad affidare in concessione al soggetto gestore, con le modalità definite nella convenzione per la gestione del Servizio Idrico, le opere, i beni e gli impianti pertinenti i servizi idrici gestiti anche in economia, ed a trasferire allo stesso soggetto le immobilizzazioni, le attività e le passività relative, nonché il personale addetto ai servizi idrici.
2. L'ottenimento del riconoscimento all'uso dell'acqua o di nuova concessione, ai sensi del Testo Unico 11.12.1933, n° 1775 e successive modificazioni, è di competenza e responsabilità degli enti locali convenzionati in quanto proprietari degli impianti.
3. I comuni convenzionati si impegnano ad autorizzare il soggetto gestore, per la durata della convenzione per la gestione del Servizio Idrico, ad utilizzare gratuitamente il suolo ed il sottosuolo delle strade e dei terreni pubblici per l'installazione di opere, impianti ed attrezzature necessarie per effettuare il servizio oggetto della concessione medesima o per realizzare le opere previste nei programmi di intervento concordati.
4. A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti dal soggetto gestore, la convenzione per la gestione del servizio idrico prevederà il rilascio di polizze assicurative o bancarie singole e collettive nei confronti degli enti locali convenzionati.

ARTICOLO 24

Vigilanza e controllo

1. Nella convenzione per la gestione del Servizio Idrico Integrato di cui al precedente art. 19 sono stabilite le modalità di effettuazione dei controlli e la vigilanza sul Servizio Idrico Integrato.
2. La Segreteria tecnico-operativa dell'Ambito Territoriale Ottimale, costituita in attuazione del precedente art. 12 svolge, in nome e per conto degli enti locali convenzionati, l'attività di vigilanza e controllo sul soggetto gestore, informando, per il tramite degli uffici comuni comprensoriali, gli enti locali stessi degli esiti dei controlli effettuati e proponendo l'applicazione delle misure previste dalla convenzione per la gestione del Servizio Idrico Integrato; gli enti locali convenzionati mediante gli uffici comuni comprensoriali si impegnano a fornire alla Segreteria tecnico-operativa dell'Ambito Territoriale Ottimale ogni informazione ed indicazione utile ai fini dell'esercizio delle suddette attività.

Fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione i sotto riportati allegati:

- Elenco enti locali ricadenti nell'A.T.O. 3 (All. 1);
- Allegato comprensori (All. 2);
- Elenco rappresentanti enti locali sottoscrittori della convenzione (All. 3);
- Elenco atti deliberativi organi consiliari (All. 4).

La presente convenzione è composta di n° 14 pagine numerate da 1 a 14.

Firmato: Il Presidente della Provincia Regionale di Messina

I Rappresentanti dei Comuni